

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

				magistrati:	

dott.ssa	Irene Lupo	Presidente
dott.ssa	Luisa Vasile	Giudice
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
della sussister e S	Milano il 9 -16.6.2016, ha ch nza di una società di fatto tra	di dichiarare il fallimento della ridetta società di fatto,
preso atto del	le difese svolte da I	B e S
	rile	vato, in fatto, che
di B G G 2002 aveva partecipazione anziché limita penetranti po	in liquidazione e che, no concluso con Berezza e e a cui era collegato una procare la partecipazione delle eteri gestori e amministrati	re dell'impresa individuale (poi fallita) I dell'ambito della gestione della detta financia, nel marzo un contratto di associazione in cura speciale ad amministrare la financia del 2001 che, associate agli utili e alle perdite, attribuiva a queste del 2011, Financia revocava la procura speciale rilasciata estione della Financia;
dovrebbe eme	rtrattuali, in che cosa sarebb le Sergere l'esternalizzazione del issione del Berres se una so questa è durata dal 2001/20	ledotto in modo puntuale e specifico, al di là delle mere e consistita l'attività svolta, rispettivamente da B (madre di queste) e da quali elementi rapporto societario occulto asseritamente in essere, per ocietà di fatto è esistita (quali che ne siano i contorni e i 002 al 2011, allorquando le pretese socie sono state

considerato, in diritto, che

il ricorrente è privo di legittimazione attiva per quanto di ragione;

l'art. 147, comma 4, l.f. legittima il socio fallito a chiedere l'estensione degli altri soci illimitatmente responsabili, ma occulti: il presupposto di applicazione della norma è che sia stato



dichiarato il fallimento di una società, ma sia emersa l'esistenza di ulteriori soci illimitatamente responsabili;

l'art. 147, comma 5, l.f., attraverso la locuzione "allo stesso modo si procede" contenuta nell'incipit della disposizione, legittima l'imprenditore individuale dichiarato fallito a sostenere che, in realtà, l'impresa è riferibile ad una società di fatto al fine di chiedere l'estensione del fallimento alla società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili;

una diversa interpretazione del disposto di cui all'art. 147, co. 5, 1.f. sarebbe contraria al suo tenore letterale ("allo stesso modo si procede") e determinerebbe un irragionevole disparità di trattamento tra il socio di una società palese, ma riferibile anche ad altri soci occulti e il socio di una società di fatto, riferibile anche ad altri soci, necessariamente occulti, entrambi avendo l'identico interesse a fare emergere l'effettiva realtà imprenditoriale, se non altro per condividere la partecipazione alle perdite sociali.

in breve: se, al momento della dichiarazione di fallimento, l'impresa è riferibile ad una società palese (art. 147, co. 4) o di fatto (147, co. 5) ed esistano altri soci illimitatamente responsabili, il socio già dichiarato fallito (art. 147 co 4), ovvero l'imprenditore individuale (art. 147 co.5) possono chiedere l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, passando per la richiesta di fallimento della società se essa è irregolare;

in tali ipotesi, ma solo in tali ipotesi, trova applicazione la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: "il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti (così da ultimo Cass. 5520/2017 e precedentemente Cass. 15488/2013);

nel caso di specie, però, il debitore ammette esplicitamente che l'impresa fallita fosse riferibile esclusivamente a sé, risultando la società di fatto (se pure esistente) che precedentemente aveva gestito la Faccione ormai conclusa fin dal 2011 e quale che siano state le conseguenze negative sull'impresa individuale fallita della precedente gestione, in tesi, da parte di una (diversa) società di fatto;

in altri termini, il debitore fallito, di per sé non ha altra legittimazione processuale che quella di fare accertare, nel caso di società irregolare, che l'attività economica era riferibile non ad un imprenditore individuale, ma bensì ad uno collettivo chiedendo l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, mentre non ha la legittimazione a richiedere il fallimento di una diversa entità (in tesi una società di fatto) che, in un tempo antecedente alla dichiarazione di fallimento, avrebbe gestito l'impresa, residuando per la dichiarazione di fallimento di questa gli ordinari criteri di legittimazione di cui all'art. 6 l.f.



La novità della questione affrontata impone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

dichiara il difetto di legittimazione attiva di C

B

dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 16/05/2019

Il giudice est. Il Presidente

Sergio Rossetti Irene Lupo

